

FEDERAZIONE SAMMARINESE RUGBY

STATUTO



TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE

Art. 1 COSTITUZIONE

La Federazione Sammarinese Rugby, brevemente FSMR, fondata il 26 maggio 2005, è un Ente senza personalità giuridica e senza scopi di lucro, ed è costituita dai tesserati (iscritti federali e/o affiliati) e dalle Associazioni Sportive affiliate.

La FSMR aderisce ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, brevemente C.O.N.S., il quale ne controlla il regolare funzionamento.

Essa utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio previo accordo con il C.O.N.S. e/o con Enti Pubblici appositamente delegati.

La FSMR, a partire dall'affiliazione alla R.E. ed al W.R., è impegnata fin d'ora a recepirne gli indirizzi ed a riconoscere, accettare ed applicare i regolamenti dei loro organismi abilitati a promulgarli e modificarli.

Può aderire ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute.

La FSMR svolge la propria attività in autonomia (tecnica-amministrativa-organizzativa-gestionale) in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, brevemente C.I.O., della R.E. del W.R. e del C.O.N.S..

La FSMR è l'unica Federazione abilitata ad organizzare lo Sport del Rugby, nella Repubblica di San Marino e a rappresentarlo in campo Internazionale.

La FSMR nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.

Art. 2 SCOPI

La Federazione Sammarinese Rugby ha i seguenti scopi:

- a) promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare lo Sport del Rugby ed altre attività tendenti a risultati affini;
- b) organizzare le manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle manifestazioni sportive Nazionali e Internazionali;
- d) predisporre ogni forma di tutela sanitaria e assicurativa dei propri affiliati;
- e) concorrere d'intesa con il C.I.O., la R.E., il W.R. ed il C.O.N.S., all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- f) aderire incondizionatamente alle norme interne di "NADO SAN MARINO in osservanza alle e disposizioni" Internazionali in materia di antidoping (W.A.D.A.);
- g) aderire alle norme sulla disciplina dello Sport professionistico.

Art. 3 SEDE

La Federazione Sammarinese Rugby, ha sede nella Repubblica di San Marino, in Domagnano, Via Venticinque Marzo, 13.

TITOLO II
APPARTENENZA - ASSOCIAZIONI - SPORTIVE
PERSONE FISICHE - DIRITTI, DOVERI E RISPETTO
DELLE NORME FEDERALI - ESCLUSIONI

Art.4
APPARTENENZA

Fanno parte della Federazione Sammarinese Rugby, assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi, gli stranieri e le Associazioni Sportive regolarmente costituite che sostengono ed esercitano lo Sport del Rugby in ogni sua variante, riconosciuta dagli Organismi Internazionali.

L'appartenenza alla FSMR in forma diretta o affiliata, è subordinata alla presentazione della richiesta di tesseramento e/o affiliazione da parte degli interessati (persone fisiche, Associazioni Sportive).

Il tesseramento è annuale e deve essere richiesto alla segreteria federale secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle deliberazioni del Consiglio Federale, brevemente C.F. e dai Regolamenti del C.O.N.S..

Per le persone fisiche non è ammessa l'iscrizione a più di una Associazione Sportiva affiliata alla FSMR., fatti salvi i casi di multidisciplinarietà riconducibili a più Federazioni Internazionali.

Art.5
PERSONE FISICHE

Le persone fisiche regolarmente iscritte (tesserato federale e/o affiliato) che fanno parte della FSMR sono così suddivise:

- a) tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate di appartenenza.
- b) dirigenti Federali in forma diretta alla Federazione.
- c) dirigenti Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive.
- d) tecnici Federali in forma diretta alla Federazione.
- e) tecnici Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive.
- f) collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:
 1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 2. arbitri, (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
 3. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali).
- g) collaboratori ausiliari Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive nelle seguenti categorie:
 1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 2. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali).
- h) gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico-sportiva, avviamento allo Sport, tempo libero, ecc.).

La FSMR in base a quanto previsto dalla legge 32/97 e dai Regolamenti del C.O.N.S. è tenuta a compilare annualmente la documentazione relativa alle procedure di tesseramento (iscritti federali e iscritti affiliati) e a trasmettere gli elenchi di tutti i suoi tesserati (iscritti federali e/o affiliati che ne hanno fatto richiesta), compilati e sottoscritti dalle Associazioni affiliate, così come stabilito dai regolamenti del C.O.N.S..

Art. 6
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fanno parte della FSMR, le Società, i Club, i Circoli, gli Enti, le Polisportive, ecc., con almeno quaranta (40) iscritti nel caso sia affiliata una sola Associazione Sportiva o con almeno due (2) Associazioni Sportive affiliate con almeno venticinque (25) iscritti ciascuna.

Art.7
DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME FEDERALI

Le persone fisiche ovvero i tesserati (iscritti federali e/o affiliati) e le Associazioni Sportive affiliate hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività federale;
- c) candidarsi alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti previsti presente Statuto e non versino nelle incompatibilità di Legge;

hanno il dovere di:

- 1) aderire su richiesta della FSMR a manifestazioni sportive;
- 2) rispondere alle convocazioni nel caso di atleti selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali;
- 3) esercitare con lealtà la loro attività sportiva;
- 4) provvedere alla sottoscrizione dell'assicurazione ad esclusione dei soli soci sostenitori.

Tutti gli appartenenti alla FSMR. (persone fisiche, associazioni sportive), sono tenute ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le delibere e disposizioni degli organi, settori, commissioni/comitati Federali.

Devono altresì rispettare le deliberazioni emanate dalla R.E., dal W.R., dal C.O.N.S. e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.

Art.8
ESCLUSIONI

La qualifica di tesserato (iscritto federale e/o affiliato) si perde su delibera del C.F. per:

- a) mancato pagamento o rinnovo annuale della quota di iscrizione;
- b) dimissioni;
- c) ripetuta e grave inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali.

La qualifica di Associazione Sportiva affiliata si perde mediante delibera del C.F. secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO III
REQUISITI - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA

Art.9
REQUISITI

Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della FSMR devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese);
- b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d'età (alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva);
- c) non avere riportato condanne per reato doloso o colposo, per le quali sia prevista una pena detentiva;

d) non aver subito sanzioni da parte del C.O.N.S., della FSMR o di altra Federazione sportiva riferibili ad una squalifica o ad inibizioni, per una durata complessiva superiore ad un anno.

Art.10 INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno a Società ed Associazioni Sportive affiliate alla medesima.

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni Sportive Sammarinesi riconosciute dal C.O.N.S.

La carica di Sindaco Revisore, è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Societaria nell'ambito della FSMR.

Possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale nella misura di una unità per categoria:

- 1) Gli atleti agonisti, selezionabili per la rappresentativa/squadra Nazionale di San Marino in competizioni internazionali, che svolgano l'attività agonistica nell'ambito della propria Federazione.
- 2) I tecnici (allenatori, istruttori, ecc), i giudici e arbitri abilitati (commissari, ispettori, ufficiali di gara, ecc.), i Medici e il personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.) i consulenti e collaboratori in rapporto di lavoro nell'ambito della propria Federazione o con il C.O.N.S..

Restano incompatibili con la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale i funzionari della Segreteria di Stato allo Sport, del C.O.N.S. e di altri Uffici o Segreterie di Stato che abbiano attinenza con le attività Sportive.

L'incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali è estesa anche:

- a) a coloro che ricavano un reddito personale in via prevalente e continuativa dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata;
- b) ove sussistano condizioni di parentela di 1° grado, fra dipendenti e dirigenti federali eletti, nonché fra membri stessi del Consiglio Federale.

Verificandosi i casi di incompatibilità di cui sopra, l'interessato ha il diritto di opzione segnalando, a mezzo comunicazione scritta entro 8 (otto) giorni dall'elezione o dalla nomina, la propria scelta; nel caso di mancata comunicazione, l'interessato è considerato rinunciario del nuovo incarico.

Art. 11 COMPLETEZZA DEGLI ORGANI E ISTITUTO DI DECADENZA

Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario d'ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente Statuto.

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, per il tempo strettamente necessario.

In caso di dimissioni o morte del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, il quale provvederà alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo e della Relazione Annuale del Consiglio Federale, da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea aventi diritto al voto, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Federale, Presidente incluso, e la "prorogatio" dei poteri e dei doveri dello stesso sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte del Presidente nel termine massimo di novanta (90) giorni per il rinnovo delle cariche federali.

In caso di dimissioni o vacanza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Federale, si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e

convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Nei casi di cui sopra l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale (Presidente incluso od escluso) non si estende al Collegio dei Sindaci Revisori.

Le eventuali dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori comporta la loro sostituzione con i primi dei non eletti, in difetto si procederà alla loro sostituzione mediante la convocazione dell'assemblea elettiva straordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino al 50% del Consiglio Federale in carica, si provvederà alla sua/loro integrazione, chiamando a fare parte del Consiglio Federale, in ordine decrescente i primi dei non eletti.

TITOLO IV ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 12 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli Organi elettivi, direttivi e di controllo della FSMR sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.13 ASSEMBLEE GENERALI

Le assemblee generali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria, elettiva e non elettiva.
- b) Assemblea Straordinaria, elettiva e non elettiva.

L'atto formale di convocazione delle assemblee è in ogni caso adottato dal Presidente.

Art.14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Ordinaria è competente in materia di gestione tecnica, organizzativa e finanziaria della Federazione; inoltre decide sull'approvazione del rendiconto amministrativo, sul bilancio di previsione e sulla relazione annuale e su tutte le questioni demandategli dal C.F..

Art.15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza del Consiglio Federale, su richiesta di un terzo (1/3) dei tesserati (iscritti federali e/o affiliati), delegati o rappresentanti, aventi diritto di voto, su richiesta dei due terzi (2/3) delle Società affiliate entro novanta (90) giorni per:

- 1) le modifiche allo Statuto;

- 2) gravi motivi;
- 3) ricoprire i posti rimasti vacanti, nel corso del ciclo olimpico relativi a:
 - a) Sostituzione del Presidente;
 - b) Integrazione del Consiglio Federale;
 - c) Sostituzione dell'intero Consiglio Federale;
 - d) Integrazione o sostituzione del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.16

ASSEMBLEA ELETTIVA (ORDINARIA E/O STRAORDINARIA)

L'assemblea elettiva ordinaria è convocata dal Presidente, per procedere all'elezione del Presidente della Federazione, dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dal giorno in cui iniziano i Giochi Olimpici Estivi al 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea elettiva straordinaria è convocata dal Presidente, e/o su richiesta degli aventi diritto in qualsiasi periodo dell'intero ciclo olimpico.

Art.17

COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Possono partecipare alle FSMR Assemblee Federali:

- a) tutti gli Iscritti alla FSMR;
- b) i Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate
- c) il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori in carica.

Non possono partecipare alle Assemblee:

- 1) chiunque stia scontando una squalifica o inibizione ad esclusione delle sanzioni disciplinari subite durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o competizioni agonistiche;
- 2) chiunque sia moroso nel pagamento delle quote di affiliazione/riaffiliazione, delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti che ne fanno richiesta.

Art.18

CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono convocate almeno 8 (otto) giorni prima della data del loro svolgimento indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede delle Assemblee stesse.

La convocazione scritta per mezzo di lettera deve essere inviata a tutti i tesserati (iscritti federali e/o affiliati), in regola con il tesseramento. Inoltre l'avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del C.O.N.S..

In caso di Assemblea Elettiva, tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al C.O.N.S., al fine di consentire l'invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del C.O.N.S. e alle leggi vigenti.

L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, almeno mezzora dopo la prima convocazione.

Art.19

VALIDITA' E DELIBERAZIONI

Le Assemblee in prima convocazione sono valide soltanto se è presente la metà più uno dei tesserati (iscritti federali e/o affiliati) aventi diritto di voto.

Le Assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto per l'elezione alle Cariche Federali, per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea Elettiva, l'Assemblea Straordinaria e quella per le modifiche allo Statuto, è valida in seconda convocazione, soltanto se è presente almeno il triplo del numero dei componenti il C.F. tra gli aventi diritto di voto. La validità della costituzione dell'Assemblea per la deliberazione dello scioglimento, della Federazione è stabilita dallo specifico articolo del presente Statuto.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti all'Assemblea generale, tranne i particolari casi in cui maggioranze qualificate richieste sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto.

Art.20 CANDIDATURE

Coloro che intendono candidarsi a cariche per le elezioni a Presidente Federale, a membro del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono presentare o confermare la propria candidatura all'Assemblea Elettiva prima dell'inizio delle procedure di votazione.

Tutti i tesserati (iscritti federali e/o affiliati), delegati e/o rappresentanti, nonché i dirigenti federali uscenti (Presidente e membri del Consiglio Federale), possono essere eletti (o rieletti) anche se non presenti al momento dell'Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSMR e del C.O.N.S..

Art.21 DIRITTO E MODALITA' DI VOTO

Il diritto di voto, per tutte le Assemblee non elettive è riconosciuto a tutti i tesserati (iscritti federali e/o affiliati) purché regolarmente iscritti durante l'anno precedente, alla data di convocazione dell'assemblea.

L'elettorato attivo si esercita con il compimento del sedicesimo (16°) anno di età, mentre per l'elettorato passivo occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni), alla data di svolgimento dell'assemblea.

E' nullo il voto con delega personale o deleghe di una Società ad un'altra.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo è necessario essere iscritti da almeno due anni consecutivi, a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea, negli appositi elenchi depositati presso il C.O.N.S.; essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.

Tutte le votazioni, avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, ad esclusione delle elezioni per le cariche federali, ovvero per il Presidente, i membri del Consiglio Federale ed i membri del Collegio dei Sindaci Revisori.

Tali votazioni avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l'ordine sopra riportato. Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggiore numero di preferenze.

In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.

Art.22 IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale (C.F.) è composto dal Presidente e da quattro membri.

Possono partecipare alle riunioni del CF con voto consultivo i membri sammarinesi eventualmente eletti in seno agli organi della R.E. e del W.R. e i membri d'onore.

I membri del C.F. durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Le riunioni del C.F. sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente.

Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Federale, quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del Presidente.

Tutte le votazioni sono fatte d'ordine del Presidente, per alzata di mano o con scheda.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questi, del Vice Presidente.

Per l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il C.F..

Il C.F., convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

In ogni caso l'atto formale di convocazione è adottato dal Presidente.

I verbali delle riunioni, devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale ed essere a disposizione, per la consultazione o il rilascio di copie, in qualsiasi momento dei membri del C.F. e degli iscritti che ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso previa autorizzazione del Presidente.

Art.23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare:

- a) elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- c) delibera sull'ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Internazionali, Federali e Societarie;
- d) delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione delle Società; esamina inoltre la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle Associazioni Sportive affiliate decidendo in merito;
- e) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, anche in collaborazione con organismi, enti ed istituti pubblici e privati, sammarinesi ed esteri; decide inoltre la partecipazione della FSMR alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- f) delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione;
- g) organizza e coordina l'attività sportiva;
- h) emana i Regolamenti Federali e le loro modifiche ed integrazioni; propone e/o verifica le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Federazione e da parte del C.O.N.S.;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- j) costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici, e i Comitati/Commissioni federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- k) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;
- l) nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l'eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- m) nomina gli atleti, e i giudici che rappresenteranno la FSMR alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;

- n) amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, degli settori esecutivi, tecnici, e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazioni annuali e tutta la documentazione contabile all'Assemblea Generale ed al C.O.N.S., per l'approvazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e del C.O.N.S.;
- o) promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive sammarinesi ed estere, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;
- p) svolge funzioni di giustizia sportiva di primo grado in merito a ricorsi debitamente istruiti dal Segretario Generale; se lo ritiene opportuno può avvalersi del parere motivato non vincolante di un consulente scelto fra persone di provata capacità giuridico-sportiva estranee alla FSMR ed alle Società Sportive affiliate;
- q) propone all'Assemblea la nomina dei membri d'onore;
- r) stabilisce le quote di iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.

Art.24 IL PRESIDENTE

Il Presidente della FSMR è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico.

Ha la rappresentanza legale della FSMR, coordina in generale l'attività federale, cura i rapporti con il C.O.N.S., gli enti, le istituzioni e le Federazioni estere ed internazionali e firma gli atti federali e/o ne delega la firma.

Convoca le Assemblee, il Consiglio di Presidenza (ove previsto), il Consiglio Federale, e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.

Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi tesserati alla Federazione (iscritti federali e/o affiliati), in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o dall'avente titolo.

In caso di dimissioni o morte del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il Vice-Presidente o l'avente titolo, sino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art.25 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art.26 IL SEGRETARIO GENERALE ED IL TESORIERE

Il Segretario Generale è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) coordinare i servizi connessi alla gestione della segreteria federale;
- b) provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi elettivi, direttivi, esecutivi, tecnici e giudicanti;
- c) curare i rapporti gli uffici delle Federazioni Sportive estere ed internazionali, del C.O.N.S., con le Società affiliate, gli Organi Esecutivi, Tecnici, i Settori e i Comitati/Commissioni della Federazione;

I bilanci devono essere redatti secondo i principi statuiti di prudenza, veridicità e trasparenza.

Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e la Relazione Annuale predisposti dal Tesoriere, dopo l'esame di competenza del Consiglio Federale, devono essere approvati dall'Assemblea legittimamente convocata e successivamente trasmessi al C.O.N.S. secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art.30 REGOLAMENTI FEDERALI

Il Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Rugby, per consentire l'attuazione delle norme previste dal presente Statuto, può provvedere all'emanazione di Regolamenti e Circolari Federali, da trasmettere al C.O.N.S. a cura del Segretario Generale.

I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni ed i principi espressi nel presente Statuto e con la legislazione sportiva in vigore.

TITOLO V DOVERI - ATTIVITA' PROFESSIONISTICA

Art.31 DOVERI

Tutti gli iscritti e le associazioni affiliate, indipendentemente dalla loro modalità di appartenenza, sono tenuti al rispetto:

- a) dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) delle deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Federale, dai settori, comitati/commissioni;
- c) delle norme deontologiche basate sulla correttezza e lealtà sportiva, impegnandosi anche a non fare uso di sostanze che aumentano artificialmente le loro prestazioni;
- d) di tutte le norme nazionali ed internazionali previste in materia di Antidoping (W.A.D.A.) e NADO s.

Art.32 ATTIVITA' PROFESSIONISTICA

Tutti gli appartenenti alla Federazione potranno esercitare lo Sport del Rugby a livello professionistico, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo V della legge n.32/1997.

TITOLO VI RAPPORTI FRA FEDERAZIONE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

Art.33 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

Le Associazioni Sportive Affiliate sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro.

Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria, svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.

Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai regolamenti emanati dalla Federazione e dal C.O.N.S.

Art.37
SOSPENSIONE-CESSAZIONE-REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

L'affiliazione delle associazioni sportive alla Federazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento della Società;
- b) volontaria rinuncia all'affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- c) incorporazione o fusione in altra Associazione Sportiva affiliata.

L'affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti

L'affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione contabile e amministrativa.

La sospensione, la cessazione o la revoca dell'affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata all'Associazione Sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso alla Giustizia Sportiva.

TITOLO VII
GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art.38
GIUSTIZIA SPORTIVA (COMPETENZE - PROCEDURE)

I gradi del contenzioso sono tre in ordine d'istanza:

- 1) Consiglio Federale della Federazione;
- 2) Giudice Sportivo di 1° grado;
- 3) Giudice Sportivo di 2° grado.

Ai tre organi enunciati compete tutto il contenzioso sportivo; ivi comprese le sanzioni, che può verificarsi nell'ambito di Società, Federazioni e C.O.N.S. e tra questi organismi.

I ricorsi avanti il CF, a pena di nullità, devono essere presentati per iscritto e motivati entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza.

~~L'organo di terza istanza si avvale del parere motivato di un consulente scelto fra persone di provata capacità giuridico-sportiva.~~

Nessuno potrà adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva.

Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.

L'ordinamento contenzioso sopra previsto, non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti.

Le procedure amministrative per l'attivazione della Giustizia sportiva sono quelle indicate nel nuovo Regolamento del C.O.N.S., approvato dal CN del CONS in data 21 luglio 2016.

Art.39
SANZIONI ED AZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi federali competenti nei confronti delle Associazioni Sportive e dei loro singoli iscritti, possono prevedere:

- a) Richiamo scritto;

I provvedimenti, adottati dal Consiglio Federale della FSMR, hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.

Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla Legge n.149/2015, ai Regolamenti del C.O.N.S. ed a tutte le leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.

Art.44
NORMA TRANSITORIA

In genere tutte le disposizioni statutarie riguardanti il C.O.N.S., ed in particolare l'articolo 10, comma 2, del presente Statuto, entreranno automaticamente in vigore a far data dalla delibera di affiliazione della FSMR da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.S..

Art.45
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea, e dovrà essere trasmesso entro i trenta giorni successivi al C.O.N.S.

Approvato dall'Assemblea Generale in data 25 gennaio 2017

Il Segretario della **FSMR**

Ing. Palmiro Matteini



Il Presidente della **FSMR**

Dott.ssa Stefania Stefanelli

